CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, FRANCHI, TREMAGLIA, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Presentata il 22 luglio 1987

Istituzione del servizio militare volontario femminile nelle Forze armate dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La istituzione del servizio militare volontario femminile in Italia rientra nel fondamentale principio sancito dalla Costituzione che riconosce alla donna piena parità di diritti con gli uomini.

In base a questo dettato le donne sono state progressivamente ammesse, quali protagoniste, in settori di attività che ancora alcuni decenni or sono erano loro preclusi.

Oggi la donna presta servizio non solo nella magistratura, nella diplomazia, ma anche nel corpo della polizia di Stato, in quello dei vigili urbani ed il loro impiego si va estendendo sempre più anche in attività particolari come il pilotaggio di aerei ed il comando di navi mercantili o di natanti.

Noi riteniamo che i tempi siano maturi per dare attuazione al disposto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, che stabilisce: « L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari ».

D'altro lato, il servizio militare femminile in Italia non rappresenta una novità in quanto, già verso la fine dell'ultimo conflitto, venne istituito, come in molti paesi, il corpo delle ausiliarie.

Nelle altre nazioni, il primo corpo regolare femminile per l'espletamento dei servizi ausiliari fu istituito, sin dall'inizio del secondo conflitto mondiale, in Gran Bretagna e, successivamente, negli Stati Uniti mentre in Russia le donne furono

impiegate anche in azioni di combattimento.

Inoltre, in tutti i paesi in cui si manifestò il fenomeno della Resistenza le donne furono pari agli uomini sia nella lotta armata sia nei servizi delle unità cui appartenevano, per cui la proposta di legge, che sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi, tanto sotto l'aspetto costituzionale quanto sotto quello della sua opportunità, non dovrebbe trovare ostacoli.

Fra i paesi che fanno parte della NATO il servizio militare femminile, attualmente, è espletato in Canadà, Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Turchia e, ovunque, l'apporto femminile è stato positivamente valutato non solo perché determinati servizi meglio si attagliano alle peculiari doti della donna, ma anche perché lasciano disponibili aliquote di personale maschile per i servizi e gli impieghi loro più attinenti.

Belgio.

In Belgio, con decreto reale del 30 aprile 1962, le Forze armate sono state autorizzate ad aprire arruolamenti volontari, con possibilità di successive rafferme, per le donne, destinandole ad unità non operative, a condizione che avessero almeno 18 anni di età, buona salute e moralità, che fossero risultate idonee previo esame di selezione tecnica in base ai titoli di cui erano in possesso. Il periodo di arruolamento e ciascuna rafferma hanno una durata di due anni e le ausiliarie, pur avendo una propria gerarchia, sono sempre subordinate all'autorità militare ai cui ordini prestano servizio.

Francia.

In Francia le forze femminili, all'inizio, erano costituite da elementi provenienti dalla Resistenza, dalle volontarie dell'Africa settentrionale e dalle Forze armate francesi di liberazione. Fino al 1962 le PFAT (terra), PFAM (marina), PFAA (aria), prestarono servizio in tutti i settori di operazione, pur senza portare armi (campagne di Francia, di Germania, di Cipro, di Corea, dell'esercito di Oriente, dell'Africa settentrionale) ed uno statuto comune alle tre armi entrò in vigore il 15 ottobre 1951.

Con la legge n. 70-596 del 9 luglio 1970, cui hanno fatto seguito il decreto n. 72-806 del 31 agosto 1972 (Code du sèrvice national) e la legge n. 73-625 del 10 luglio 1973, il servizio nazionale femminile è stato ristrutturato. Ha sempre carattere volontario con una durata pari a quella prevista per il contingente maschile di leva. La domanda può essere presentata da donne di età fra i 18 ed i 27 anni, non coniugate e senza figli a carico, che godono dei diritti civili, di buona moralità, in possesso dei requisiti richiesti per le mansioni cui sono destinate, cioè servizi medici, paramedici, di laboratorio, degli organismi scientifici militari, amministrativi, tecnici, assistenziali sociali e quelli inerenti alla motorizzazione.

Il Ministro della difesa decide in merito all'accoglimento delle domande in relazione ai posti disponibili nei vari servizi.

La esclusione dal servizio ha luogo di diritto quando la volontaria perda la cittadinanza francese, oppure su decisione del Ministro della difesa nazionale quando sia incorsa in determinate condanne, per gravi mancanze disciplinari, per sopravvenuta inattitudine fisica o professionale. Il servizio, inoltre, può cessare a domanda della interessata in caso di matrimonio, di maternità, per gravi motivi personali o familiari.

Gran Bretagna.

La Gran Bretagna è stata, nel tempo, il primo paese che abbia istituito un servizio militare femminile e ciò prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale. Attualmente nella Royal Navy vi sono circa 3.400 donne, nella Royal Air Force

5.800, nei Royal Naval Corps 5.500 e questi servizi ausiliari femminili fanno parte integrante e permanente delle Forze armate della corona ed i loro ufficiali ricevono il brevetto di nomina dalla regina. Esse hanno i gradi corrispondenti a quelli delle Forze in cui prestano servizio e possono raggiungere il grado di brigadiere generale nell'esercito, di commodoro dell'aria in aviazione, di direttore della marina che corrisponde al nostro grado di contrammiraglio.

Nel servizio delle Air Force sono ammesse al pilotaggio degli aerei come flight lieutenent, squadron leader, wing commader, group captain.

Stati Uniti.

Negli Stati Uniti le Women's Army Corps (WACS) comprendono i corpi femminili delle tre armi. L'arruolamento ha luogo a domanda sia in relazione all'arma prescelta sia in funzione dell'impiego cui l'ausiliaria è qualificata. L'arruolamento è ammesso per le donne dai 20 ai 49 anni di età e come titolo di studio è sufficiente aver compiuto due anni di scuola superiore. La mancanza del titolo di studio può essere superata dall'esito positivo delle prove di idoneità e dalla classificazione conseguita negli esami di ammissione.

Le WACS sono addette ai servizi tecnici, ospedalieri, fotografici, cinematografici, disegno, operatori, radio, tecnici, elettronici, telefonisti, motoristi, mansioni amministrative in genere, servizi logistici, rifornimenti e così via.

È interessante notare che le WACS sono arruolate nelle Forze armate (USAF) sulla stessa base del personale maschile e svolgono le loro mansioni in altre 200 categorie di servizi. Attualmente nell'USAF prestano servizio circa quarantamila donne di cui diecimila come infermiere di volo, cioè personale sanitario adibito a prestare servizio sugli aerei attrezzati per il soccorso o per lo sgombero feriti.

Altro personale femminile, con apposito brevetto, è addetto al pilotaggio di aerei per trasporti, servizi di corriere, servizi meteorologici ed è anche ammesso al collaudo in volo di motori per alcuni tipi di aereo.

Esse, fin dal 1948, fanno parte integrante delle forze attive ed in congedo e ricevono le stesse indennità e gli identici emolumenti degli uomini. Anche l'avanzamento è soggetto alle analoghe condizioni ed alle stesse procedure previste per il personale maschile, ma nel servizio femminile sono previsti solo i gradi fino a quello di colonnello o corrispondente. Sembra – da notizie stampa – che in questi ultimi tempi sia stato istituito anche un grado di ufficiale generale.

Svizzera.

In Svizzera, con l'ordinanza del 26 dicembre 1961 è stato istituito il servizio complementare femminile riservato alle cittadine elvetiche con età compresa fra i 19 ed i 40 anni. L'ammissione in servizio ha luogo a domanda. Esse hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti del personale maschile. Il servizio complementare ha durata di 91 giorni ed il proscioglimento ha luogo di diritto al compimento del sessantesimo anno di età, per la perdita della cittadinanza, per sopravvenuta inidoneità fisica oppure per matrimonio o maternità ed in questi due casi su domanda della interessata.

Le donne fanno parte integrante delle Forze armate, hanno una propria gerarchia ed i quadri sono preparati attraverso appositi corsi.

Canadà.

Le donne in Canadà si sono distinte nel servizio militare durante la seconda guerra mondiale ma, dopo il conflitto, i servizi femminili furono sciolti. Nel 1951, però, il Cabinet Defence Commitee ne approvò l'arruolamento nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica tanto per il servizio attivo quanto per quello di complemento. Successivamente le donne ufficiali

poterono divenire « consultants » (consiglieri) nell'esercito regolare e nel 1955 le donne di ogni grado furono ammesse nei corpi di complemento della marina. A parità di funzioni le donne hanno la stessa paga degli uomini e, quando lasciano il servizio, hanno diritto alla pensione ed alla indennità sulla stessa base di quanto previsto per il personale maschile.

Norvegia.

In Norvegia le donne in servizio nelle Forze armate sono impiegate, in tempo di pace, come civili e remunerate secondo i sistemi civili. Esse, quindi, non hanno prospettive di carriera militare ma, dal 1957, per farle beneficiare della protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra, sono state invitate a firmare una dichiarazione con cui si impegnano, in caso di mobilitazione, a proseguire il proprio servizio come personale militare. Esse vengono munite anche di una uniforme che attualmente indossano solo durante le manovre. Nel 1951 il Parlamento ha approvato la nomina di ispettrici per le tre armi: esse, insieme con la Direttrice delle infermiere, costituiscono il consiglio femminile delle Forze armate. Tale organismo « consiglia » il Ministero della difesa ed il comitato dei capi di stato maggiore su tutte le questioni attinenti l'impiego delle donne.

Israele.

Un accenno particolare va fatto per lo Stato di Israele ove il servizio militare femminile è obbligatorio anche in tempo di pace, con una durata di 20 mesi. Alla leva sono chiamate le donne sino al 26° anno di età con esonero di quelle sposate con figli o per motivi religiosi, ma in tal caso prestano servizio civile. Il personale femminile è impiegato nei servizi amministrativi ed ausiliari delle Forze armate ed in numero limitato al quartier generale.

* * *

Il servizio militare femminile, come previsto nella presente proposta di legge, ha carattere esclusivamente volontario e l'arruolamento avviene a domanda in relazione al numero dei posti disponibili, secondo le specialità e le mansioni annualmente fissate nel bando di concorso emanato dal Ministero della difesa. Il personale femminile si può arruolare per due anni, quindi raffermarsi per un periodo di tre anni.

Successivamente, a domanda, passa in servizio volontario continuativo.

Le donne volontarie, che prestano servizio senz'armi, durante la guerra non possono essere assegnate a reparti o unità combattenti, aerei e navi in azioni operative. A domanda possono prestare servizio su mezzi aerei, navali e terrestri adibiti al soccorso e allo sgombero dei feriti e degli ammalati dalla zona di operazioni.

I loro compiti e le loro mansioni troveranno applicazione soprattutto nei servizi che, nell'ambito delle Forze armate, offrono una ampia gamma di possibilità.

A parte i servizi medico-sanitario, amministrativo nonché quello delle comunicazioni e dei collegamenti, per i quali la donna sembra avere una naturale predisposizione, non vediamo alcuna difficoltà nel prevedere una donna laureata adibita alle armi navali, ai servizi o studi aeronautici, agli istituti militari a carattere scientifico, come non vediamo alcuna difficoltà di donne poste al comando di naviglio sussidiario o al pilotaggio di aerei per trasporti, o alla guida di automezzi, o quali addette ai magazzini, ai servizi logistici, oppure nei reparti fotografici, cartografici e così via.

Il trattamento economico loro riservato, salvo per le volontarie, equiparate alla truppa, che godranno di benefici particolari, è identico a quello dei militari di pari grado e mansioni, ma hanno diritto ad un premio alla fine dell'arruolamento e della rafferma mentre il trattamento pensionistico è liquidato secondo quanto previsto per i militari.

Il Corpo militare volontario femminile ha una propria divisa e la gerarchia dei gradi è identica a quella dei militari dell'esercito.

Per l'arruolamento sono richieste le seguenti condizioni: aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 30, essere cittadina italiana, di sana e robusta costituzione fisica, nel pieno godimento dei diritti civili, non coniugata e senza figli, non essere stata condannata per delitti non colposi e non aver in corso alcun procedimento penale del genere a carico.

In particolare, le donne devono essere in possesso del titolo necessario per le mansioni cui aspirano.

Durante la rafferma o il servizio volontario, continuativo che, salvo esigenze di servizio, è svolto nell'ambito della regione di residenza, possono contrarre matrimonio.

Noi riteniamo che anche in Italia il servizio militare volontario femminile rappresenti una positiva utilizzazione di intelligenze e di volontà con determinante apporto alla efficienza ed alla funzionalità delle nostre Forze armate, tenendo anche conto di quanto è scritto nel « Libro bianco » del Ministero della difesa (pagg. 335-336):

« L'istituzione di un servizio militare femminile ha formato oggetto di apposite proposte di legge presso i due rami del Parlamento nelle passate legislature ed è stata recentemente riproposta all'attenzione della pubblica opinione da nuove specifiche iniziative parlamentari.

« Una soluzione positiva del problema non è in contrasto con i principi della Costituzione (ma anzi, tende ad adeguarsi allo spirito di alcune delle sue norme), né con le leggi vigenti. L'introduzione del servizio militare femminile su base volontaria – a parte le considerazioni di ordine finanziario – può effettivamente corrispondere ad alcune specifiche esigenze delle nostre Forze armate.

« In relazione ai suddetti orientamenti, l'istituzione di un "corpo femminile" nell'ambito delle Forze armate è da tempo oggetto di attenzione da parte della difesa.

« Fin dal 1966 gli studi in materia si sono orientati, in un primo momento, a ricercare un efficace corretivo alla diminuzione della durata della ferma di leva; successivamente – approfonditi i diversi aspetti della questione, anche in relazione a varie iniziative parlamentari – sono stati indirizzati verso la definizione di una forma di reclutamento su base volontaria, con funzioni ausiliarie ed integrative.

« I criteri da seguire per l'istituzione, a carattere sperimentale di un servizio femminile, sono stati così individuati:

reclutamento su base volontaria;

inquadramento del personale nelle categorie ufficiali (laureate e diplomate di secondo grado) e sottufficiali (diplomate di primo grado);

strutturazione di un corpo unico (non combattente) per le tre Forze armate;

impiego nei settori sanitari, logistico, tecnico-amministrativo, delle comunicazioni, addestrativo ».

Chiediamo, quindi, agli onorevoli colleghi di voler esprimere il loro voto favorevole alla presente proposta di legge che, sul piano sociale, apre ampie possibilità per un miglior impiego della donna italiana affidandole compiti e mansioni non solo connaturali alla particolarità della sua natura, ma corrispondenti anche a quelle concrete manifestazioni di dedizione e di volontà che, nella tormentata storia del nostro paese, specie nei momenti più difficili, sono assurte ad esempi di civismo e di amore patrio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il servizio militare volontario femminile.

2. Il personale è inquadrato in un organismo unico per tutte le Forze armate, che assume la denominazione di Corpo militare volontario femminile.

3. Il Corpo è diretto da una ispettrice ed è posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della difesa.

ART. 2.

1. Il personale militare volontario femminile è impiegato, di norma, nei seguenti settori dell'attività delle Forze armate:

a) servizi sanitari;

b) servizi di commissariato ed amministrativi;

c) servizi telefonici, postali e radiotelecomunicazioni;

d) servizi di traduttore e di interprete;

e) servizi logistici e trasporti via terra, mare e aria;

f) servizi fotografici e cinematografici;

g) servizi tecnico-scientifici;

h) servizi chimici e biologici;

i) servizi di assistenza sociale e culturale ai militari alle armi;

l) servizi di assistenza sociale in caso di pubblica calamità;

m) servizi di ricerca e studi;

n) servizi meteorologici;

o) servizi cifra.

ART. 3.

1. Il personale militare volontario femminile presta servizio non armato con destinazione preferenziale, salve le esigenze di servizio, nella regione di residenza ove normalmente risiede.

2. In particolare, in tempo di guerra:

a) non è impiegato in reparti o gruppi di combattimento;

b) a domanda, può prestare servizio in zone operative, su mezzi aerei, navali o terrestri adibiti al soccorso e allo sgombero dei feriti e degli ammalati.

ART. 4.

1. Il servizio militare volontario femminile si articola:

a) nella ferma iniziale di due anni;

b) nella rafferma triennale, a domanda;

c) nel passaggio, a domanda, in servizio permanente volontario sino al raggiungimento del cinquantaduesimo anno di età.

ART. 5.

1. Può presentare domanda di arruolamento volontario la donna, cittadina italiana, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni, non coniugata, senza condanne o carichi pendenti per delitti non colposi, che gode dei diritti civili e politici e che ha assolto almeno la scuola d'obbligo.

ART. 6.

1. Annualmente il Ministro della difesa, con proprio decreto, bandisce il concorso per l'arruolamento nel servizio militare volontario femminile con la indicazione dei posti disponibili e delle qualificazioni richieste.

2. L'accoglimento delle domande di arruolamento, nel numero previsto dalla disponibilità dei posti, è subordinato al possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 ed all'esito degli esami di idoneità fisica e di selezione tecnico-attitudinale.

ART. 7.

1. Il personale militare femminile è inquadrato nelle seguenti categorie:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) volontarie (equiparazione a militari di truppa).

ART. 8.

1. Le volontarie, all'atto dell'arruolamento per la ferma iniziale, hanno l'obbligo della frequenza di un corso di addestramento e di specializzazione.

2. Le volontarie che hanno superato positivamente il corso conseguono il grado di caporale e la destinazione per il loro impiego.

3. La promozione al grado di caporale maggiore è conferita per anzianità ed a scelta.

ART. 9.

1. Conseguono la promozione a sergente le volontarie che hanno superato un apposito concorso per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare le volontarie che hanno conseguito il grado di caporale maggiore.

3. All'atto della promozione a sergente, le prescelte sono ammesse alla frequenza di un corso di perfezionamento.

4. La loro carriera è analoga a quella della categoria dei sottufficiali dell'esercito.

ART. 10.

1. Le volontarie femminili conseguono la nomina ad ufficiale dopo la frequenza di un appositio corso della durata di 12 mesi.

2. Per l'ammissione al corso le volontarie devono essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente ed aver superato un concorso per titoli ed esami al quale possono accedere all'atto dell'arruolamento volontario, oppure all'atto della rafferma.

3. Il personale militare volontario femminile della categoria ufficiali procede nella gerarchia per le modalità previste per gli ufficiali dell'esercito.

4. Alla ispettrice del corpo militare volontario femminile è attribuito, a scelta tra le volontarie con il grado di colonnello, il grado di generale di brigata.

ART. 11.

1. In ordine ai diritti e ai doveri, per il personale militare volontario femminile, valgono, in quanto applicabili, le leggi e le norme vigenti per il personale maschile dell'esercito.

2. Il personale volontario femminile presta servizio in apposita uniforme e usufruisce, a cura del Ministero della difesa, di una adeguata sistemazione alloggiativa.

ART. 12.

1. Il personale volontario femminile di qualsiasi grado ha diritto alla liquidazione di un premio di eguale entità al compimento degli anni di ferma iniziale e di rafferma.

2. Il trattamento economico di base per le appartenenti alle categorie ufficiali e sottufficiali è identico a quello previsto per il personale militare maschile, di grado e qualifica corrispondente.

3. Alle appartenenti alla categoria volontarie, equiparate ai militari di truppa, è corrisposto un trattamento economico speciale, rispetto a quello previsto per il personale militare maschile di leva.

4. Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le vigenti norme per il personale militare maschile, tenendo presente quanto indicato nel comma 3 del presente articolo.

ART. 13.

1. Il contratto di arruolamento, di rafferma, o di servizio continuativo è risolto:

a) di diritto:

1) per perdita della cittadinanza italiana;

2) per condanna penale per delitti non colposi;

3) per sopravvenuta inidoneità fisica;

4) per gravi infrazioni di comportamento;

b) a domanda:

1) in caso di matrimonio o di maternità;

2) per gravi e comprovati motivi, di norma con preavviso non inferiore a tre mesi.

ART. 14.

1. In caso di mobilitazione, anche parziale, delle forze armate il personale militare femminile in congedo può essere richiamato in servizio fino al compimento del cinquantaduesimo anno di età.

ART. 15.

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, con propri decreti, provvede alla emanazione delle norme di esecuzione, anche in relazione agli aspetti connessi con le esigenze di inquadramento del personale militare volontario femminile nel primo periodo dell'attività del Corpo.